



CITTÀ DI MANDURIA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 97 del 22/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **08:30**, in Manduria nella Sede Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
DINOI Gregorio	Si		BULLO Lorenzo Luigi	Si	
PECORARO Gregorio		Si	PERRUCCI Gregorio	Si	
MASTROVITO Fabrizio	Si		MANDURINO Silvia	Si	
SAMMARCO Serena		Si	PESARE Pasquale	Si	
DE PASQUALE Giovanni	Si		SAMMARCO Domenico	Si	
PARISI Antonella	Si		FERRETTI DE VIRGILIS Francesco		Si
SCIALPI Filippo	Si		PUGLIA Roberto	Si	
BUCCOLIERO Giuseppe F.	Si		DUGGENTO Dario	Si	
GENTILE Gregorio	Si		MARIGGIO' Antonio		Si
MANCUSO Alessandra		Si			
POLIMENO Sebastiano	Si				
PIZZI Annalisa	Si				
LAMUSTA Pierpaolo	Si				
PERRUCCI Vito	Si				
ORSINI Alessia	Si				
INGROSSO Loredana	Si				

Totale	20	5
---------------	-----------	----------

Visti i pareri riportati;

Con l'assistenza del **Segretario Generale MANDURINO Maria Eugenia**, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 28/11/2025

IL RESPONSABILE del Servizio
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Manduria, 28/11/2025

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
FRANZOSO LEONARDO SALVATORE

APPROVAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Circolare MEF n.14 del 15/05/2024 ad oggetto: "Previsioni di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026 – 2028 e Budget per il triennio 2026 – 2028. Proposte per la manovra 2026";
- Lo Statuto del Comune di Manduria;

Visto il D.Lgs n. 360 del 28.09.1998 art. 1 comma 3 e s. m. e i., istitutivo dell'addizionale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 della Legge 16.06.1998 n. 191 e s. m. e i.;

Considerato che ai sensi del sopracitato decreto, art. 1, comma 3, sostituito dall'art. 1, comma 142 lettera a) della Legge n. 296 del 27.12.2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Atteso che l'art.1 comma 3-bis del D.Lgs. n.360/98, testualmente recita: *"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;

Dato atto che la soglia di esenzione attualmente in vigore è conforme a tale previsione, prevedendo due fasce di reddito, la prima in esenzione fino a € 7.000,00, la seconda applicando l'aliquota di 0,8 punti percentuali;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n.77 del 28/07/2015, con la quale si è provveduto a definire l'aliquota di addizionale comunale Irpef per l'anno 2015;

Richiamata inoltre la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 29/12/2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025", con la quale si è provveduto a confermare per l'anno 2025 quanto previsto per l'anno 2024;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Rilevato che la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) non prevede il blocco della leva fiscale dei Comuni, (inizialmente prevista per il 2016 dalla L. 208/2015 e successivamente confermata fino al 2018 prima dalla L. 232/2016 e poi dalla L.205/2017) e verificata la possibilità, nell'ambito delle politiche di bilancio, di confermare per l'anno 2026 l'aliquota di addizionale comunale Irpef in vigore per il 2025, pari allo 0,8%;

Preso atto che la quantificazione del gettito del tributo di cui trattasi, per l'anno 2026, può essere determinata in € 2.365.000,00 dando atto che il predetto importo non è superiore a quanto incassato nel precedente esercizio 2024 in conto competenza e nell'esercizio 2025 in conto residui nel rispetto dei vigenti principi contabili;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, confermando anche per il 2026 le aliquote approvate con D.C.C. n.98/2024;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto inoltre l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 Luglio 2021 che testualmente recita: *"Specifiche tecniche per l'invio delle delibere*

1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.;

2. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito "sito internet"). Con le medesime modalità sarà pubblicato, all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 48 e 42, comma 1, lettera f);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata e condivisa la su esposta proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, in deroga all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza del Consiglio Comunale, giusto il disposto dell'art.1, comma 683 della Legge 147/2013;

Preso atto che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante da apposita trascrizione della registrazione che verrà approvato con separato e successivo atto;

Con la votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n.10659/2025 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n.	<u>20</u>
Consiglieri Assenti	n.	<u>5</u>
Consiglieri Votanti	n.	<u>20</u>
Voti favorevoli	n.	<u>14</u>
Voti contrari	n.	<u>6</u>
Astenuti	n.	<u>0</u>

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per l'anno 2026 le due fasce di reddito, la prima in esenzione fino a € 7.000,00, la seconda applicando l'aliquota di 0,8 punti percentuali, come previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti nel Comune di Manduria;
3. di quantificare per l'anno 2026, la somma da inserire in bilancio in € € 2.365.000,00 e di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto delle linee guida dettate dal Ministero dell'economia e delle finanze con propria nota del 6 aprile 2012 prot. n. 5343, con la quale è stata resa nota l'attivazione in pari data, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
4. Visto inoltre l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 Luglio 2021 che nel dettare le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione dei provvedimenti sul portale di cui al punto precedente, lascia inalterato il modus operandi previsto per le Deliberazioni relativa all'Addizionale Irpef;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione di seguito riportata per estratto, registrata elettronicamente e confermata dal Segretario Generale come da verbale n.10662/2025 allegato e parte integrante della presente:

Consiglieri Presenti	n.	<u>20</u>
Consiglieri Assenti	n.	<u>5</u>

Consiglieri Votanti	n.	<u>20</u>
Voti favorevoli	n.	<u>14</u>
Voti contrari	n.	<u>6</u>
Astenuti	n.	<u>0</u>

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to DINOI Gregorio

Il Segretario Generale
f.to MANDURINO Maria Eugenia

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) istituito con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2025, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Manduria, Lì 23/12/2025

FIRMATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mandurino Maria Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per restarvi 15 giorni consecutivi dal 23/12/2025 al 07/01/2026 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/2000.

Addì, 23/12/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VALERIA NUNZIA ANGELA MAIORANO